



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Aggiornamento del piano per l'utilizzo del telelavoro (triennio 2016 – 2018)

(art. 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 "Decreto sviluppo-bis")

Premessa

Con provvedimento adottato d'urgenza dal Presidente n. 3 del 15 febbraio 2013, ratificato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 26 del 20 febbraio 2013, è stato adottato il primo piano per l'utilizzo del telelavoro (relativo al triennio 2013-2014) ai sensi dell' art. 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, successivamente aggiornato per il triennio 2014-2016 con provvedimento adottato d'urgenza dal Presidente n. 3 del 27 marzo 2014, ratificato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 45 del 3 aprile 2014 e per il triennio 2015-2017 con deliberazione G.C. n. 29 del 26 marzo 2015.

Ai sensi della predetta disposizione "Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, (...) lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro".

Stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro

Preliminarmente si ricorda che il piano per l'utilizzo del telelavoro adottato con il citato provvedimento d'urgenza n. 3/2013 individuava, le seguenti azioni da compiersi nel primo anno di validità del piano stesso, ovvero l'anno 2013:

- A.** Analisi del contesto interno ed esterno di riferimento per l'individuazione di eventuali posizioni di lavoro in ordine alle quali, tenuto conto dei vincoli di carattere organizzativo, tecnico ed economico, sia possibile ricorrere a forme di telelavoro.
- B.** Adozione di un Regolamento per la disciplina del telelavoro sulla base di uno schema-tipo che sarà predisposto dal Gruppo di lavoro personale costituito presso Unioncamere Toscana e validato dal Comitato dei Segretari generali.
- C.** Elaborazione, qualora ne ricorrano le condizioni a seguito dell'analisi di cui al punto "A", di un progetto sperimentale per l'attuazione di forme di telelavoro, i cui ambiti di applicazione e le modalità operative dovranno essere possibilmente definite in sinergia con le altre Camere di Commercio della Toscana.

L'analisi di contesto è stata effettuata con il coordinamento del Gruppo di Lavoro "Personale" istituito presso Unioncamere Toscana.

Nel ricordare che, con l'eventuale introduzione del telelavoro, l'Ente si pone l'obiettivo di:

- realizzare economie di gestione;
- incrementare la produttività grazie alla flessibilità dei tempi di lavoro e alla maggiore autonomia nelle attività svolte;
- migliorare la qualità del lavoro svolto attraverso la riduzione delle interruzioni e dei disturbi propri di un ufficio;
- ridurre le assenze dal lavoro;
- razionalizzare gli spazi lavorativi;
- favorire il rientro a tempo pieno di personale precedentemente in part-time;
- conciliare le esigenze familiari e/o personali con l'impegno lavorativo;

il suddetto gruppo di lavoro regionale, nell'incontro del 6 settembre 2013, ha preso atto della conclusione dell'analisi effettuata al fine dell'individuazione di eventuali posizioni di lavoro in ordine alle quali, tenuto conto dei vincoli di carattere organizzativo, tecnico ed economico, sia possibile ricorrere a forme di telelavoro.

Dall'analisi è emerso che solo l'attività di gestione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese presenta le seguenti caratteristiche:

- attività che presenta un elevato contenuto di informatizzazione;
- attività che non necessita della contestuale presenza di persone e mezzi nello stesso luogo;
- attività che non richiede lo spostamento fisico di persone e mezzi nello stesso luogo, grazie alle tecnologie informatiche.

Tale attività possiede anche le seguenti ulteriori caratteristiche che la rende "telelavorabile": immediata e completa disponibilità, a personal computer, delle

pratiche e dei *software* necessari alla loro gestione, programmabilità del lavoro, facilità di controllo e valutazione dei risultati.

L'attività, infatti, dal 1° luglio 2003 è gestita con modalità telematica in seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340/2000, che ha reso obbligatoria, per le società, la presentazione al Registro delle Imprese di domande di iscrizione interamente digitali. La recente normativa ha esteso tale obbligo anche per le imprese individuali.

Con riferimento allo specifico contesto della Camera di Commercio di Pistoia l'analisi ha evidenziato come l'attuale contesto organizzativo non rende possibile l'attivazione in concreto di progetti di telelavoro, anche se limitati all'ambito individuato, per la scarsità di personale che richiede una rotazione – non sempre programmabile – dello stesso per garantire anche i servizi di sportello che, comunque, continuano a dover essere assicurati. Si è ritenuto, pertanto, anche in considerazione dei costi connessi all'attuazione di detti progetti, di non procedere all'attivazione di progetti sperimentali in materia eventualmente ricorrendo, in presenza di particolari esigenze, a forme di orario personalizzato che consentano un miglior temperamento tra esigenze di vita e esigenze lavorative.

Non escludendo, peraltro, che un mutamento del contesto specifico consenta di ricorrere utilmente al telelavoro, con deliberazione consiliare n. 21 del 22 novembre 2013, è stato adottato il "Regolamento per il telelavoro della Camera di Commercio di Pistoia" sulla base dello schema-tipo predisposto dal più volte citato gruppo di lavoro, quale appendice al "Regolamento di organizzazione".

Tale regolamento prevede, espressamente, all'art. 3, in coerenza con i risultati dell'analisi di contesto effettuata, che **le attività "telelavorabili" sono quelle relative all'attività di gestione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese**. Per le altre attività svolte dalla Camera di Commercio di Pistoia non è da ritenersi possibile l'utilizzo del telelavoro.

In sede di aggiornamento del piano operativo per il triennio 2014-2016 veniva prevista l'effettuazione di una nuova analisi di contesto entro il 30 giugno 2014 che, tenendo conto di quanto emerso in sede di prima attuazione del piano, fosse finalizzata alla verifica dell'intervento di eventuali mutamenti che consentissero l'attivazione di un progetto di telelavoro a carattere sperimentale, da proporsi alla Giunta camerale nel rispetto dei tempi e delle procedure di cui al citato "Regolamento per il telelavoro della Camera di Commercio di Pistoia".

Entro il medesimo termine, sulla base delle risultanze della nuova analisi di contesto, poteva essere proposta l'eventuale modifica del regolamento circa l'individuazione delle attività "telelavorabili".

L'analisi effettuata ha confermato le valutazioni operate in sede di prima attuazione del piano, stante anche l'incertezza circa il futuro assetto del sistema camerale sia in termini di competenze che di risorse disponibili.

In particolare l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nella sua originaria formulazione prevedeva che *"A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del*

cinquanta per cento". L'impatto sulle risorse disponibili e, quindi, sulle possibilità di attivare progetti di telelavoro che presentano costi di attivazione non trascurabili, è di notevole entità, stante che il diritto annuale rappresenta la principale forma di finanziamento delle Camere di Commercio. A nulla è valsa, a tali fini, la modifica operata in sede di conversione del citato Decreto Legge ad opera della L. 114/2014 (l'art. 28, comma 1, nella formulazione vigente dispone che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all' articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento").

Nel contempo veniva approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge Delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione che ha terminato il suo *iter* parlamentare con l'approvazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

L'art. 10 della legge citata, nel confermare la riduzione della misura del diritto annuale, prevede un' incisiva riforma del sistema camerale sia in termini di compiti e funzioni, che dovranno essere ridefiniti, sia in termini di circoscrizioni territoriali con riduzione del numero delle Camere di Commercio dalle attuali 105 a non più di 60 mediante processi di accorpamento, processi che interesseranno sicuramente la Camera di Commercio di Pistoia avendo un numero di imprese iscritte al registro Imprese inferiore a 75.000, limite fissato dalla Legge delega citata.

Contemporaneamente il dilatarsi dei tempi della riforma sta comportando, per la Camera di Pistoia, una riduzione delle risorse umane disponibili non sostituibili (stante la previsione di esuberi complessivi di sistema a seguito dell'attuazione della riforma stessa) che richiede una sempre maggior flessibilità e intercambiabilità del personale al fine di garantire, per quanto possibile, l'erogazione dei servizi; flessibilità e intercambiabilità che mal si concilia con l'attivazione di progetti di telelavoro.

Aggiornamento del piano operativo per il triennio 2016-2018

Stante la situazione sopra delineata non si può che confermare di ritenere che non sussistano gli elementi per la valutazione dell'avvio di progetti, seppure in via sperimentale, di telelavoro.

Tale valutazione potrà essere rivista, come già sottolineato in sede di aggiornamento del piano per il triennio 2015-2017, solo a seguito della compiuta definizione del quadro normativo ed economico relativo al sistema camerale che individui con precisione:

- le nuove circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio;
- le funzioni e le competenze attribuite agli Enti camerali;
- le risorse economiche effettivamente disponibili;

da ritenersi elementi imprescindibili da porre a base di qualsiasi analisi in materia in considerazione degli aspetti organizzativi coinvolti.

Si conferma, peraltro, l'orientamento favorevole al ricorso, in presenza di particolari esigenze, a forme di orario personalizzato che consentano un miglior contemperamento tra esigenze di vita e esigenze lavorative.

=====